

1. **DIPENDENTE RASSEGNA DIMISSIONI GIUSTA CAUSA – IL DATORE NE CONTESTA LA VERIDICITA'** Nella comunicazione di Cessazione al Cob – dimissioni giusta causa annotazioni non accettate dal datore, mentre in Uniemens è stata esposta la causale di cessazione 'dimissioni', senza versamento del ticket Licenziamento.

A seguito ricezione nota di rettifica l'unica soluzione prospettata ed ammessa da Inps è stata la rettifica della Cob che è stata ritrasmessa tardivamente.

Ci sono soluzioni diverse per casi simili? L'istruttoria è ancora in corso e se venisse accertata la giusta causa si dovrà procedere con rettifica Cob e Uniemens?

Si chiede inoltre se possibile ridurre i tempi di emissione nota rettifica per richiesta del Ticket Licenziamento.

E' necessario che vi sia perfetta coincidenza tra le comunicazioni obbligatorie al ML e l'UniEMens. Nel caso di specie, senza modulo di recesso per dimissioni del lavoratore il ticket è dovuto.

L'istituto nella generalità dei casi paga per tutela sociale lavoratore ed eventualmente va in recupero. In alternativa, se ne sussistono i presupposti si può pagare il ticket solo ad esito causa di lavoro ed in tal caso Inps corrisponde la Naspi con effetto retroattivo.

Occorre valutare attentamente caso per caso.

Problema comunicazione telematica RECESSO PER GIUSTA CAUSA, senza motivazioni. Si consiglia di chiedere al lavoratore di rettificare la comunicazione esplicitando il motivo nelle note.

Se la situazione è mutata successivamente, provvedere con cassetto e regolarizzazione spontanea, a tutela anche del calcolo e applicazione delle sanzioni, fornendo prove documentali – es. accordo post impugnazione recesso per giusta causa.

Le istanze a posteriori sono accolte da comitato provinciale che gestisce ricorsi amministrativi

Non è possibile ridurre i tempi di emissione nota rettifica per richiesta del Ticket Licenziamento, in quanto sono campagne di recupero flussi per annualità, gestite dalla direzione Centrale.

2. **UTILITY MASSIMALI CONTRIBUTIVI**

Con circolare Inps n. 48/2024 è stata rilasciata l'utility PRISMA per il controllo dell'anzianità assicurativa, ai fini della corretta applicazione del massimale contributivo. Si chiede la possibilità di interrogazione massiva per azienda.

E' prevista solo la possibilità di interrogazione per singolo lavoratore, selezionando l'azienda dal cassetto bidirezionale. Si ribadisce che l'Utility non avrà valore certificativo, ma che si aggiorna in caso di successive variazioni (es. esercizio opzione al contributivo – domande di accredito figurativo – domande di riscatto). Non sostituisce la dichiarazione che il lavoratore è tenuto a fornire al datore, ogni anno nel caso di supero del massimale contributivo.

L'Istituto si rende disponibile per organizzare un convegno sul tema.

3. **CASSETTO ARTIGIANI E COMMERCianti - SEGNALAZIONE ANOMALIA COMUNICAZIONI**

Segnalazioni automatiche ad intermediario (es. presenza avvisi bonari).

Alcuni clienti ci segnalano di ricevere comunicazioni come se fossero 'intermediari' con file txt allegati con codici fiscali di altri clienti dello studio. Trattasi di anomalia temporanea? Da cosa può dipendere?

Potrebbe dipendere da un'errata profilazione del cliente in delega. Si invita a verificare se la il professionista è collegato all'azienda come referente aziendale. In tal caso rimuovere i contatti e sostituire con il legale rappresentante/titolare o altro soggetto con poteri di rappresentanza.

4. UTILITY INPS – agevolazione giovani - richiesta implementazione

L'utility non sempre traccia in chiaro il rapporto a tempo indeterminato non agevolato. E' utile per comprendere se si riferisce al rapporto in essere appena instaurato o alla presenza di rapporti pregressi che impediscono la fruizione dell'agevolazione.

In caso di variazione uniemens da parte di precedenti datori, come si comporta l'istituto? Ne ha traccia e ne tiene conto nella notifica disconoscimento agevolazione?

Ogni quanto si aggiorna?

L'utility legge la posizione assicurativa, che si aggiorna con l'invio del flusso di regolarizzazione. Casi particolari potranno essere valutati dagli uffici che gestiscono l'accertamento (vigilanza documentale). L'Istituto controlla periodicamente incongruenze tra Comunicazioni al centro impiego e Uniemens, invitando le aziende interessate alla rettifica.

Nel caso emergano discrepanze l'azienda può chiedere una verifica tramite cassetto bidirezionale fornendo la documentazione probatoria (es. Certificato Storico Occupazionale)

L'Istituto si rende disponibile per organizzare un convegno sul tema.

5. OMNIACIGO

Con messaggio Inps n. 892 del 1° marzo 2024 è stato reso noto che, a partire dal 2 maggio 2024, gli attuali applicativi verranno dismessi e che la domanda di CIGO dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS". Occorrono indicazioni operative in merito alla corretta gestione delle segnalazioni che emergono dal controllo sostanziale.

L'Istituto si rende disponibile per organizzare un convegno sul tema.

Nell'ottica di agevolare l'utilizzo del nuovo servizio da parte dei datori di lavoro e dei loro intermediari, è stata predisposta una video pillola informativa che illustra dettagliatamente tutti i passaggi della nuova procedura di compilazione e invio della domanda di CIGO.

È possibile accedere ai contenuti della video pillola attraverso il seguente link:
<https://youtu.be/ufOWtVyO-Eg>.

Al momento le anomalie sono gestibili con interlocuzione a mezzo del cassetto bidirezionale.

6. UTILITY NOTE RETTIFICA

Con il messaggio 13 febbraio 2024, n. 666, l'INPS comunica l'implementazione della funzione di consultazione delle Note di Rettifica, ovvero l'aggiunta della nuova colonna denominata "Causa". La nuova funzione permette di identificare immediatamente le categorie di cause, elencate nel messaggio, che hanno determinato l'emissione della Nota di Rettifica. Si chiede di implementare gli elementi di dettaglio in caso di disconoscimento agevolazioni contributive e si suggerisce di programmare un convegno sul tema, anche alla luce delle recenti variazioni normative DL 19/2024.

L'Istituto si rende disponibile per organizzare un convegno sul tema.

Occorre attendere la conversione in legge (con le eventuali modifiche) del DL e le eventuali indicazioni della Direzione generale.

7. SUBDELEGHE

Avete notizia della possibilità di attivazione subdeleghe a professionisti che collaborano con gli studi/Società tra professionisti (Stp)?

La subdelega è possibile solo nel caso dei dipendenti della STP

Si precisa inoltre che in caso di cambio di intermediario, mantenendo la delega sul precedente, le notifiche Inps sono inviate al precedente. Per scollegare occorre la revoca.

8. GESTIONE COMMERCianti

Utile indicazione prassi di riferimenti in merito alle casistiche segnalate:

- a) Definizione iscrivibilità dell'attività in fase di apertura posizione/prima dichiarazione, evitando disconoscimento a posteriori.

8a) la definizione dell'iscrizione che avviene tramite "Comunica" passa in automatico se le informazioni inserite nella comunicazioni sono coerenti con i parametri INPS: codice attività iscrivibile - dichiarazione in cui dichiara che non svolge altra attività abituale e prevalente in altra gestione (esempio lavoratore dipendente a tempo pieno etc.); altrimenti la comunicazione nei nostri archivi viene "parcheggiata" in attesa che i colleghi analizzino la problematica per definirla in modo positivo o negativo. La richiesta che viene fatta sulla definizione è dovuta al fatto che al momento che fanno la "Comunica" arrivi una lettera al contribuente dicendo che la domanda è andata a buon fine; questa comunicazione che arriva al contribuente si riferisce al fatto che la trasmissione è andata a buon fine ma la vera iscrizione deve essere valutata dalla sede Inps di competenza se dopo la trasmissione ci siano anomalie con i codici Ateco di iscrizione.

- b) Nel caso di cancellazione con effetto retroattivo, d'ufficio entro i termini di prescrizione, quali soluzioni prospettate per la copertura contributiva del soggetto?

8b) Su questo punto non esistono soluzioni se non creare un'apposita norma legislativa. Ad oggi non esiste nessuna possibilità.

- c) Indicazioni di corretta prassi in caso di variazione sede legale/residenza contribuente persona fisica. Per quale motivo occorre aprire una nuova matricola? Come viene gestita la continuità di anzianità contributiva? Quale è la procedura interna di gestione?

8c) La competenza territoriale INPS è in base alla sede legale dell'azienda commerciale. E' necessario variare la posizione INPS anche ai fini della vigilanza ispettiva.

Ad oggi, cambiando provincia, anche il codice di posizione Inps verrà cambiato.

L'Istituto assicura la continuità contributiva ed in caso di errati versamenti sulla vecchia posizione

Si precisa inoltre che in caso di cambio sede Inps notifica i nuovi estremi per i versamenti e le sedi si accordano per garantire la continuità della copertura previdenziale.

La necessità di attribuzione nuova matricola deriva dal fatto che la Cciaa è provinciale.

INPS non cancella se non su domanda, non d'ufficio.

Se i contributi versati sono dovuti, ma su matricola errata, su istanza vengono trasferiti su nuova matricola con i 'recicli' (operazione interna Inps).

Se il versamento è indebito, non dovuto, occorre fare istanza di rimborso.

9. REINDIRIZZAMENTO CASSETTI

RICHIESTA IMPLEMENTAZIONE : si chiede di fare in modo che la sede prenda in carico la richiesta nelle tempistiche indicate, senza dover ripresentare le istanze. Riceviamo alcune risposte con indicazione di ripresentare i cassetti, in diverse ipotesi, come ad esempio: es. Variazione legale rappresentante - risposta Inps - Richiesta AccoltaRisposta: Buongiorno, ripresentare la richiesta dopo l'aggiornamento della posizione in CCIAA Distinti saluti Sede:MILANO Operatore:xxxxx - Oppure ripresentare dopo n.... giorni... per motivi diversi

Esistono diversi casi in cui è possibile solo una risposta interlocutoria:

- 1) il provvedimento finale dell'INPS presuppone che il contribuente renda dichiarazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro o che effettui le previste dichiarazioni presso la CCIAA;*

- 2) la richiesta anticipa le fasi di gestione ed elaborazione dell'INPS, per cui non è ancora possibile operare (es. richiesta di gestire una proposta VIG appena trasmessa e non ancora formata);
- 3) il riscontro del contribuente non è tempestivo, per cui non è più possibile operare con le modalità richieste (es. ricalcolo di nota di rettifica scaduta e già contabilizzata);
- 4) l'oggetto utilizzato nella comunicazione è inconferente, per cui si ottiene un riscontro da un ufficio differente da quello interessato alla pratica.

10. CASISTICA MASSIMALI CONTRIBUTIVI E CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE

Casistica non gestibile in uniemens. Si tratta di rettifica imponibili mesi pregressi per restituzione contributi versati in mesi precedenti su ferie non godute. La sezione non tiene conto del supero massimale e rettifica l'imponibile ordinario, con evidenza sull'estratto conto del lavoratore.

La problematica, è all'esame della direzione centrale. Al momento occorre segnalare tramite cassetto bidirezionale con richiesta di rettifica a cura dell'Istituto.

11. MESSAGGI DI ALERT/INFORMATIVI

I messaggi sono utili, ma si preferirebbe ricevere la segnalazione solo nel caso in cui l'istituto abbia effettivamente accertato la mancanza ES. MANCANZA DELEGA GESTIONE SEPARATA/MANCANZA ISCRIZIONE

L'istituto conferma che trattasi di campagne informative che invitano il contribuente/soggetto intermediario alla verifica.

12. ANOMALIA CASSETTO BIDIREZIONALE INVIO NUOVE RICHIESTE

Si presenta nuovamente l'alert di anomalia nei caratteri che non ne permettono l'inoltro/o generico problema tecnico.

La problematica è stata segnalata alla direzione centrale e risolta. Nel caso si ripresentasse, la commissione farà presente la problematica con stamp degli errori/anomalie.

13. VARIAZIONE INQUADRAMENTO – EFFETTO RETROATTIVO

RICHIESTA IMPLEMENTAZIONE che permetta un ricalcolo da parte dell'istituto, con uno sblocco sulle denunce già contabilizzate e ricalcolo automatico uniemens con generazione vig a debito o credito.

L'istituto non può procedere con l'emissione di NDR per denunce che risultano già contabilizzate. Occorre procedere con flussi di regolarizzazione. Eventuali ricalcoli dovute ad errate esposizioni verranno adeguate dalla procedura.

In caso di variazione inquadramento l'istituto consiglia la ritrasmissione integrale dei flussi, avendo cura di non modificare i codici univoci delle denunce originarie.

14. DOPPIA CONTRIBUZIONE E QUADRO RR

Ci segnalano che INPS, in caso di Gestione separata e ENPALS chiede di inviare due quadri RR sezione II. Si informa l'Istituto che non è possibile, verificate anche le specifiche tecniche delle dichiarazioni dei redditi. Si chiede una diversa soluzione operativa.

L'istituto premette che trattasi di richiesta non conforme alle procedure interne in quanto INPS non chiede di trasmettere due quadri RR sez. 2 in caso di redditi assoggettati ad ex Enpals.

Nel quadro RR (che riguarda imponibili INPS), al rigo RR5 ci sono diverse coppie di campi a disposizione, esattamente 5 coppie (campo codice e campo reddito), dalla colonna 1 alla colonna 10. La prima coppia, colonna 1 e 2 è obbligatoria e deve riportare il totale dichiarato come professionista ai quadri RE o RH (quadri fiscali), le altre colonne sono facoltative, ovvero da compilare nel caso in cui imponibile fiscale e previdenziale non coincidano o ci siano altre tipologie di reddito professionale da specificare o da escludere. Nel caso di specie, in cui si intende escludere parte dei redditi dall'imponibile assoggettato a Gestione "Separata in quanto assoggettati ad altra cassa, si compila anche la coppia nelle colonne 3 e 4, inserendo il codice 5 e il reddito da escludere. In colonna 11 si dichiara la differenza con l'imponibile GS corretto.

15. CONTRIBUZIONE OSTERICHE

In merito all'inquadramento, prevale la disciplina speciale di cui alla Legge 249/90, che ha previsto l'iscrizione alla gestione commercianti dopo lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche. A conferma la Inps con circolare 112/1996 esclude le ostetriche dall'applicazione della contribuzione in gestione separata. A quesito specifico da parte della Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche con lettera del 23/9/2013, Inps risponde confermando tale orientamento, invitando a presentare ricorso motivato per la riduzione delle sanzioni applicate da alcune sedi Inps a seguito di pagamento contributi in Gestione separata, disconosciuti.

- a) **QUESITO** – nel caso di errata iscrizione a Gestione separata, le sedi di prassi verificano tempestivamente e comunicano l'errata iscrizione? Si chiede un'implementazione di vostre prassi interne a tal fine.

Non esiste un controllo tempestivo sull'iscrizione nella gestione separata delle ostetriche. Valuteremo se segnalare la questione per un intervento informatico da parte della Direzione centrale competente.

In merito all'agevolazione contributiva per i soggetti in regime forfetario, la circolare Inps 29/2015 sul tema, richiama tutti i soggetti di cui all'art. 54, includendo anche gli esercenti arti e professioni.

Estratto circolare inps "1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta. Il comma 76 della disposizione citata prevede che i destinatari del regime contributivo agevolato siano i soggetti di cui al comma 54 esercenti attività d'impresa.

I commi 54 e seguenti individuano la platea dei soggetti interessati al nuovo regime fiscale agevolato in coloro che si trovino ad essere persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nell'anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere previdenziale.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono pertanto coloro che, privi di partecipazioni nell'ambito di società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR ovvero di s.r.l. di cui all'art. 116 del TUIR, rivestano unicamente la carica di titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un'attività recante un codice Ateco compreso nell'elenco di cui all'allegato n. 4 della novella (allegato 2).

Il regime agevolato in parola, con carattere opzionale e accessibile esclusivamente a domanda, prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall'Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall'art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Pertanto, il contribuente non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.”

Ci segnalano che:

- Inps ha riconosciuto l'agevolazione contributiva alle ostetriche non rigettando le istanze. I provvedimenti di recupero contribuzione dovuta, emessi negli anni 2019 – 2024, disconoscono il beneficio per una sola annualità motivandolo come segue: *“il regime contributivo previdenziale agevolato può essere richiesto e ottenuto solo dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 190/2014, come modificata dalla L. 208/15 per fruire del beneficio fiscale di cui alla medesima disposizione normativa, che nel suo caso, nel periodo indicato, non risulta goduto.”*

b) **QUESITO** - In merito all'agevolazione contributiva connessa al regime forfettario, vi chiediamo di fornire indicazioni operative motivando in particolare i casi di disconoscimento dei benefici. La motivazione del disconoscimento indicata è generica, ma di fatto riferita a soggetti forfettari. Si chiede di precisare i requisiti di spettanza e le motivazioni del diniego.

La verifica dei requisiti è subordinata alla tempistica di gestione delle dichiarazioni fiscali. Può essere effettuata dall'INPS solo a posteriori. In caso di revoca per perdita dei requisiti (che avviene su segnalazione dell'AdE), il provvedimento indica una motivazione, che a volte non è sufficiente a chiarire il problema. Dato che in alcuni casi si è provveduto a ripristinare il regime agevolato erroneamente disconosciuto, è consigliabile utilizzare il cassetto previdenziale per chiedere ulteriori chiarimenti all'ufficio.

16. ANNULLAMENTO AVVISO BONARIO

Caso di avviso di addebito a seguito errata compensazione crediti. Da cassetto si riceve indicazione di effettuare una richiesta di compensazione attraverso cassetto previdenziale comunicazione on line compensazione e compilare l'apposito format previsto. Successivamente presentare richiesta di Annullamento /sgravio della cartella attraverso il sito.

Evidenziamo che la funzionalità di Annullamento/sgravio, non è presente nel cassetto bidirezionale. e che si è reso necessario richiedere indicazioni alla sede con diversi cassette.

Nell'apposita sezione del sito dell'Inps è presente la funzione che consente di presentare sospensione/annullamento dell'avviso di addebito. Per una facile ricerca digitare in home page del sito “annullamento avviso addebito”.

Il servizio consente anche la visualizzazione dello stato della domanda e delle eventuali comunicazioni inserite dalla sede INPS competente. L'adozione dei provvedimenti avverrà nel rispetto del principio di autotutela. Si rimanda alla Circolare ero 47 del 17-05-2023, per ulteriori approfondimenti.

Ci riserviamo di approfondire le casistiche di applicazione.

17. SEGNALAZIONI GESTIONE COMMERCianti

Ci segnalano alcune risposte pervenute per le quali chiediamo chiarimenti e indicazioni di tempistiche di soluzione o di buona prassi operativa.

- istanza di iscrizione - va in istruttoria non motivata
- istanza cancellazione - cessazione attività - respinta va in istruttoria non motivata
- verifica tempistiche di gestione e rilascio durc AUTONOMI/COMMERCianti

- Errore indicazione quadro RR – mandata dichiarazione integrativa – mancata soluzione della problematica per coinvolgimento AE e INPS che non è possibile coordinare

Si tratta di comunicazioni automatiche per segnalazioni di non congruità inviate da Comunica, non sono provvedimenti INPS. Per verificare l'iscrizione o la cancellazione, è necessario verificare il cassetto autonomi dopo qualche giorno.

18. DURC – TEMPI DI RISPOSTA

Oltre al rispetto del protocollo di Intesa Odcec – Inps, si chiedono suggerimenti operativi per ottimizzare i tempi di risposta ai fini del rilascio DURC.

L'istituto conferma che occorre utilizzare l'indirizzo mail di 'preavviso di accertamento' (salvo che non disposto diversamente – es. Inps Monza) indicato in calce agli inviti a regolarizzare, avendo cura di specificare nell'oggetto il codice fiscale del contribuente ed il numero dell'avviso. Occorre trasmettere le quietanze di versamento, in quanto le contabili provvisorie non sono utili per la contabilizzazione dell'avvenuto pagamento.